

CORSI DI FORMAZIONE (modulo C) PER R.S.P.P. - RESPONSABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e di quanto stabilito dal Provvedimento del 26 gennaio 2006 (Atto n. 2407-GU n.37 del 14/2/2006).

Finalità del corso

Il corso abilita alla professione di Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro.

Ambito di applicazione

La nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è obbligatoria in tutte le aziende o unità produttive ove si applichi il D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Ogni R.S.P.P., che non sia contemporaneamente datore di lavoro, dovrà possedere i nuovi requisiti previsti dall'art. 32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e coordinare tutte le attività previste dal quadro normativo in vigore. Coloro che intendono svolgere le funzioni di R.S.P.P, pertanto, devono frequentare i corsi di formazione previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi del comma 5 art. 32¹ gli ingegneri conseguono l'abilitazione frequentando con profitto il corso Modulo C previsto dalla normativa.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO IN BREVE

DURATA CORSO: 24 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: PALAZZO GENOVESE c/o – piazza Sedile del Campo – SALERNO

CALENDARIO 2010-2011: vedi allegato

ATTESTATO: di abilitazione rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno.

PROGRAMMA: *I partecipanti non potranno effettuare assenze data l'esiguità delle ore di lezione previste.*

- Organizzazione e sistemi di gestione
- Il sistema delle relazioni e della comunicazione
- Rischi di natura psicosociale
- Rischi di natura ergonomica
- Ruolo dell'informazione e della formazione

¹ **Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.: TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni:

.....

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, **ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale** ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.